

Comunicazione in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

(98/C 53/02)

Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida, a decorrere da questo giorno, se diviene incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale così come essa risulta dalle seguenti disposizioni tariffarie internazionali:

modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato e pareri di classificazione approvate dal consiglio di cooperazione doganale (documento CCD n. 41.100: rapporto della 19 esima sessione del comitato del sistema armonizzato):

EMENDAMENTI ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E OPINIONI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATE DAL COMITATO SA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(19esima CSA APRILE 1997)

DOC. 41.100

Emendamenti alle note esplicative della nomenclatura allegata alla convenzione SA

25.07	M/2
29.17	K/1
2937.22 — Nota esplicativa di sottovoci	K/2
30.02	K/4
32.14	K/11
35.07	K/4
39.07	K/5
63.04	K/13
Capitolo 69 — Considerazioni generali	K/17

Opinioni di classificazione approvate dal comitato SA

2101.12/1	K/10
3824.90/8	K/12
6304.91/1	K/13
8528.12/1	K/15
8528.12/2	K/15
8529.10/1	K/15
8529.10/2	K/15
8529.10/3	K/15
8529.10/4	K/15
8543.89/2	K/15
8543.89/3	K/15
8543.89/4	K/16

Informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere ottenute presso la direzione generale dogane e imposizione indiretta della Commissione europea, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.